

STATUTO SOCIALE



**Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 13 giugno 2023 e in vigore
dal 1° agosto 2023
Quale modificato dal Consiglio di Amministrazione
del 13 giugno 2023**

Sede – Domicilio dei Soci – Oggetto – Durata

Art. 1) Denominazione

1. La Società è denominata “NET INSURANCE LIFE S.p.A.” o in forma abbreviata “NET LIFE S.p.A.”.

Art. 2) Sede

1. La Società ha sede in Roma all’indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. La Società, nelle forme a volta a volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.

3. L’organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell’ambito del comune indicato nel paragrafo 1.

Art. 3) Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei Soci per ogni rapporto con la Società e con gli altri Soci è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 4) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l’esercizio, sia in Italia che all’estero, dell’assicurazione e della riassicurazione in tutti i rami vita, nonché delle operazioni connesse o strumentali.

2. Allo scopo e in via strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale la Società può prestare fidejussioni e altre garanzie sotto qualsiasi forma e assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo, connesso o funzionale alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la

gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

Art. 5) Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento.

Capitale – Azioni – Obbligazioni – Definizioni

Art. 6) Capitale – Azioni – Obbligazioni

1. Il Capitale Sociale è di Euro 15.000.000 (quindicimilioni) diviso in n. 15.000.000 (quindicimilioni) Azioni da 1 (un) euro ciascuna.

2. Le Azioni, tutte nominative, sono rappresentate da titoli azionari.

3. Qualora deliberato dall'assemblea straordinaria, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

4. La Società con deliberazione dell'assemblea straordinaria, ferme le maggioranze di cui all' Art. 10, può creare ulteriori categorie di Azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle Azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, partecipativi o non partecipativi, nei limiti di legge.

5. In sede di aumento di capitale a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione e di eventuale presenza di categorie di Azioni, dovranno essere offerte in opzione ai Soci Azioni della medesima categoria di quelle di cui già sono titolari, nel rispetto della proporzione esistente tra le diverse categorie di Azioni.

6. L'assemblea straordinaria può attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fermo restando che ad ogni delibera di delega al consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.

7. Nel rispetto delle norme vigenti di legge e di regolamento, i Soci potranno effettuare versamenti di denaro, sia in conto capitale sia a titolo di finanziamento, fruttifero o infruttifero.

8. La Società potrà emettere obbligazioni non convertibili, mediante conforme deliberazione dell'organo amministrativo, che ne determinerà le modalità sia di collocamento che di estinzione.

9. La Società, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, potrà emettere obbligazioni convertibili nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.

Art. 7) Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto, in aggiunta alle ulteriori definizioni contenute negli altri articoli, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito previsto:

(a) **"Affiliato"** indica, con riferimento ad un Socio persona giuridica, qualsiasi altro soggetto che (i) controlla tale Socio, (ii) è controllata da tale Socio; o (iii) è sottoposta al comune controllo della medesima controllante di tale Socio;

(b) **"Azioni"** indica (i) le azioni della Società, (ii) i diritti d'opzione per la sottoscrizione di nuove azioni della Società nell'ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni risultate inoperte, (iii) le obbligazioni convertibili, i *warrant* o gli altri titoli convertibili in azioni della Società, (iv) ogni altro titolo e/o diritto

che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni o titoli convertibili in azioni della Società, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle azioni della Società o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv);

- (c) “**Controllo**” ha il significato di cui all’articolo 2359, comma primo, n. 1, e comma secondo, del Codice Civile, fermo restando che i termini “**controllante**”, “**controllata**” ed il verbo “**controllare**” avranno un significato coerente a quello di Controllo;
- (d) “**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno di calendario, a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Roma per l’esercizio della loro attività (restando inteso che, per contro, ogni riferimento ai “giorni” deve intendersi riferito a tutti i giorni di calendario, senza esclusioni);
- (e) “**Gravami**” indica ipoteche, pegni, diritti di uso, usufrutto o abitazione, pignoramenti, sequestri, prelazioni, opzioni, oneri, locazioni, affitti, comodati, occupazioni anche senza titolo, trascrizioni passive pregiudizievoli (incluse le servitù), privilegi generali e speciali, liti pendenti o minacciate, pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche successorio, diritti di riscatto a favore di terzi ai sensi dell’articolo 1500 del Codice Civile, e qualsiasi altro vincolo, onere o gravame reale o personale;
- (f) “**Soci**” indica i Soci della Società;
- (g) “**Statuto**”: indica il presente statuto sociale;
- (h) “**Trasferimento**”: indica (i) qualsiasi atto di alienazione, a titolo

universale o particolare, gratuito od oneroso, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, direttamente e/o indirettamente, il risultato del trasferimento (o dell’impegno al trasferimento) della proprietà, inclusa la nuda proprietà, sulle Azioni – o comunque relativo alle – Azioni. Al termine “**Trasferire**”, “**Trasferente**” e “**Trasferitario**” si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;

Assemblea

Art. 8) Convocazione dell’assemblea

2. L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ivi inclusi quelli che non sono presenti o sono dissenzienti rispetto alle deliberazioni adottate dalla stessa.
3. L’assemblea è convocata, fatta salva la competenza collegiale del consiglio di amministrazione e di ogni altro legittimato ai sensi di legge, anche dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata, anche a mani, o e-mail con conferma di avvenuto ricevimento, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviarsi ai Soci cui spetta il diritto di voto, presso il domicilio risultante dal libro dei Soci, almeno 8 (otto) giorni liberi prima di

quello fissato per la prima adunanza.

4. L'avviso può anche contenere la convocazione dell'assemblea in una seconda convocazione, purché nello stesso luogo e in giorno diverso da quello fissato per la prima adunanza. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale a scelta dell'organo amministrativo, da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
6. Possono, inoltre, partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, le persone che il Presidente della riunione, in relazione a particolari e motivate esigenze, ritenga opportuno invitare.
7. L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; è dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, in particolare è necessario che:
 - (a) sia presente nel luogo di convocazione della riunione e sia nella condizione di svolgere i propri compiti il soggetto verbalizzante, il quale provvederà alla formazione del verbale, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori;

- (b) sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del soggetto verbalizzante, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervento ed al presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando se del caso, documentazione.

I verbali delle adunanze assembleari sono sottoscritti, trascritti e conservati anche in via digitale ai sensi di legge. Al ricorrere dei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali con la partecipazione del Notaio, il verbale notarile potrà essere sottoscritto solo dal Notaio, purché senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

- 8. Ciascun Socio cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di legge, e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.
- 9. L'assemblea per l'approvazione del bilancio è tenuta entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società ovvero qualora debba essere redatto il bilancio consolidato.

Art. 9) Competenze assembleari

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea tutte le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 10) Maggioranze assembleari

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
2. Fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto aumenti di capitale in denaro, senza esclusione del diritto di opzione dei soci della Società, sottoscritti da parte del socio direttamente Controllante la Società (la "**Società Controllante**") e necessari o richiesti per ragioni regolamentari, tutte le altre deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria e ogni delibera che comporti una modifica sostanziale dell'oggetto sociale della Società potranno essere adottate, tanto in prima quanto nelle successive convocazioni con le maggioranze di legge purché la Società Controllante sia rappresentata nella relativa assemblea dei Soci da un procuratore speciale nominato congiuntamente (i) dal presidente del consiglio di amministrazione della Società Controllante e (ii) da un ulteriore amministratore di detto socio che sia stato direttamente espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, ai sensi di quanto previsto nello statuto della Società Controllante.

Art. 11) Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In assenza di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dai Soci intervenuti, a maggioranza.
2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilendo le modalità di discussione e di votazione, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

3. Per le delibere dell'assemblea straordinaria ed in ogni altro caso in cui il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

Amministrazione

Art. 12) Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria e la sua composizione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi nonché le disposizioni vigenti in materia di adeguata composizione collettiva degli organi. Un numero adeguato (almeno pari a due) di amministratori non esecutivi deve qualificarsi come indipendenti.
2. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori così nominati sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.
3. Gli Amministratori potranno essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

4. Prima di procedere alla nomina degli Amministratori, l'assemblea ne determina il numero nei limiti su riportati. Il presidente sarà nominato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione.
5. Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:
 - a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) dal titolo XI del libro V del Codice Civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
 - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
6. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma precedente, lettere a), b) e c), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
7. L'amministratore che nel corso del mandato dovesse ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato

per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), e c), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale deve darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i 10 giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti che precedono, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro i 15 giorni l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

8. Fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi da 5 a 7, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione a una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.
9. Agli effetti dei precedenti paragrafi da 5 a 8, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.
10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la

maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando, nel rispetto della normativa vigente, la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi.

11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo) cessa l'intero consiglio. In tal caso l'assemblea è convocata d'urgenza dal collegio sindacale per provvedere alle nuove nomine. .

Art. 13) Poteri degli amministratori - Direttore generale

1. Fermo restando l'obbligo di acquisire il preventivo parere o proposta del Comitato Strategico sulle materie di cui all'articolo 14.2, al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati espressamente all'assemblea dalla legge o dallo Statuto.
2. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, delega le proprie attribuzioni ed i propri poteri, in tutto o in parte, a un Amministratore Delegato.
3. L'Amministratore Delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale ai sensi dell'articolo 2381, quinto comma, del Codice Civile.
4. Il consiglio di amministrazione può istituire comitati consultivi o ulteriori comitati

endoconsiliari ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.

5. La nomina dell'eventuale direttore generale è riservata alla competenza dell'assemblea.

Art. 14) Comitato Strategico

1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce un comitato di consultazione endoconsiliare denominato "Comitato Strategico", composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che comprendano il Presidente, l'Amministratore Delegato e un altro amministratore.
2. Il Comitato Strategico ha il compito di esaminare in via preventiva:
 - (a) la proposta al Consiglio di Amministrazione del *business plan e budget* annuale della Società e analizzarne periodicamente gli eventuali scostamenti; e
 - (b) eventuali operazioni con parti correlate della Società, inclusi i consiglieri di amministrazione e i Soci.
3. I pareri che dovranno essere espressi dal Comitato Strategico sulle materie di cui al precedente paragrafo 2(b), avranno valore non vincolante.
4. Fermo restando quanto precede, le modalità di svolgimento delle riunioni del Comitato Strategico sono disciplinate dal relativo regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15) Convocazione del consiglio - maggioranze consiliari

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno due consiglieri.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove,

purché in Italia, ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso fatto pervenire almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per la riunione a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, a mezzo lettera raccomandata a.r. o e-mail. Nei casi di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a 2 (due) giorni.

3. Con l'eccezione di quanto previsto nel successivo paragrafo 4, il consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.
4. Ogni decisione sul Trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Società in società controllate e/o sul Trasferimento dell'azienda o rami d'azienda della Società sarà di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, e quindi non potrà essere delegata (a meno a che la relativa deliberazione non sia previamente e specificatamente adottata con la maggioranza qualificata di cui al presente articolo), e sarà validamente adottata solo ove la maggioranza di cui al precedente paragrafo 3 comprenda il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Non saranno delegabili a singoli amministratori (compreso l'Amministratore Delegato) o a terzi e dovranno essere prese previa valutazione del Comitato Strategico le decisioni che presentino profili di potenziale conflitto di interesse per la Società, i consiglieri di amministrazione e/o i Soci.
6. Le riunioni del consiglio di amministrazione constano da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario
7. Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei

partecipanti alla riunione; è dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, in particolare è necessario che:

- (a) sia presente nel luogo di convocazione della riunione e sia nella condizione di svolgere i propri compiti il soggetto verbalizzante, il quale provvederà alla formazione del verbale, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori;
- (b) sia consentito al presidente, con il supporto del soggetto verbalizzante, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervento ed al presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando se del caso, documentazione.

I verbali delle adunanze consiliari sono sottoscritti, trascritti e conservati anche in via digitale ai sensi di legge. Al ricorrere dei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali con la partecipazione del Notaio, il verbale notarile potrà essere sottoscritto solo dal Notaio, purché senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

In mancanza di formale convocazione il consiglio di amministrazione si reputa

regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Alle riunioni del consiglio di amministrazione potranno partecipare osservatori esterni al consiglio medesimo, purché vi acconsentano tutti i presenti.

Art. 16) Rappresentanza della Società e compensi degli amministratori

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. La firma sociale spetta, inoltre, singolarmente o collettivamente, alle persone investite di speciali poteri, nei limiti degli stessi.
2. L'assemblea dei Soci può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori e il consiglio di amministrazione ne stabilisce la ripartizione, fermo restando che è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. Agli amministratori – salvo diverso specifico accordo scritto - spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica, che saranno rimborsate dalla Società previa presentazione di idonea documentazione probatoria.

Organi di controllo

Art. 17) Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, rieleggibili, e la sua composizione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi. L'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico, fermo restando che è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. I sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. Il collegio sindacale adempie ai doveri di cui all'articolo 2403 del Codice Civile ed esercita i poteri di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile. Il collegio sindacale si riunisce con cadenza almeno trimestrale su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
3. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di comunicazione con le modalità previste dal precedente articolo 15.7.
4. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, che, a maggioranza qualificata, designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 18) Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora la nomina

del revisore legale dei conti o della società di revisione legale non sia obbligatoria, la Società potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, il quale, in tal caso, dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'assemblea, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, deve determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che ha la durata prevista dalle applicabili disposizioni di legge. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale cessano dal loro ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti richiesti dalla legge.

Bilancio e ripartizione degli utili

Art. 19) Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

Art. 20) Destinazione degli utili netti

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, andranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.
2. I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della Società, dopo cinque anni dal giorno in cui diventeranno esigibili.

Art. 21) Acconti su dividendo

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su

dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 22) Scioglimento della Società

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
3. L'assemblea straordinaria nominerà, con le maggioranze di legge uno o più liquidatori, determinando:
 - (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Disposizioni finali

Art. 23) Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., in quanto la stessa ne detiene il controllo. Pertanto, gli Amministratori della Società forniranno al soggetto che esercita tale attività tutti i dati e le informazioni utili e necessari.
2. La Società fa parte del gruppo assicurativo Poste Vita. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che Poste Vita S.p.A. adotta per

l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. Gli amministratori della Società forniscono a Poste Vita S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

Art. 24) Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.